

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. CARACCILO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

Dott. CONTI Giovanni Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12350-2012 proposto da:

D.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COZZI MAURIZIO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 144/19/2011 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 20.9.2011, depositata il 28/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARACCILO GIUSEPPE;

udito per la ricorrente l'Avvocato LUCISANO Claudio che si riporta agli scritti.

La Corte:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore cons. Dott. CARACCILO Giuseppe, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha respinto l'appello di D.E. -appello proposto contro la sentenza della CTP di Milano n. 327-21-2010 che aveva rigettato il ricorso della predetta D. - ed ha così confermato l'avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2004, emesso per la rettifica del corrispettivo di vendita ed il conseguente accertamento di una maggiore plusvalenza (dal dichiarato di Euro 168.000,00 all'accertato di Euro 508.297,00 da riproporzionarsi pro quota) della quota indivisa di un terreno edificabile sito in comune di Montegridolfo, terreno trasferito con atto notarile registrato il 3.2.2004.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che l'A.F. è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro e nei confronti del quale la D. non aveva proposto opposizione (nel mentre il valore accertato era stato accettato dalla parte acquirente), sicchè è onere probatorio del contribuente superare la presunzione di corrispondenza tra prezzo e valore di mercato. Per questa ragione non era dato alla CTR "di pronunciarsi sulla congruità o meno della valutazione del terreno compravenduto effettuata dall'Agenzia delle Entrate di Rimini" (ai fini dell'imposta di registro) così come nessuna censura poteva essere sollevata riguardo all'operato dell'Ufficio di Legnano, che si era limitato ad effettuare l'accertamento della plusvalenza sulla base del precedente accertamento. La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell'art.380 bis epe assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Invero, con il primo motivo (centrato sulla violazione del disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 68; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 e dell'art. 2729 c.c., comma 1), la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto che la definizione da parte dell'acquirente della lite relativa all'impugnazione dell'accertamento concernente la tassa di registro implichi la sussistenza di una presunzione utilizzabile anche ai fini della imposta sul reddito, per quanto i criteri di determinazione della base imponibile dei due tributi siano radicalmente diversi, sicchè non è possibile operare una automatica trasposizione.

D'altronde, la definizione della lite ai fini dell'imposta di registro era avvenuta a cura e spese non della parte venditrice ma di quella acquirente, sicchè non poteva avere alcun valore presuntivo nei riguardi di tutt'altra parte.

Il motivo di impugnazione è inammissibilmente formulato e comunque infondato. Da un canto perchè la parte ricorrente non ha censurato la effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale non è fondata sul rilievo della circostanza che la parte acquirente avesse definito con l'ufficio (accettandone le risultanze dell'accertamento) la procedura relativa alla determinazione della tassa di registro ma proprio sul rilievo del fatto che la odierna ricorrente (essa pure destinataria dell'avviso di accertamento emesso ai fini della tassa di registro) aveva ommesso di impugnare detto avviso che, nei suoi confronti, era quindi divenuto definitivo. Ciò posto per ciò che attiene al nucleo logico centrale del motivo di impugnazione, ed una volta appurato che non può prescindere dalla ricostruzione della situazione di fatto che è stata presa in considerazione dal giudice del merito, non guasta rammentare che è conforme ai costanti insegnamenti della Suprema Corte la soluzione che il giudice del merito ha dato alla vicenda litigiosa: "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base, dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziali) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore" (Cass. Sez. 5[^], Sentenza n. 21055 del 28/10/2005 IDEM:

Sez. 5[^], Sentenza n. 19548 del 07/10/2005 Sez. 5[^], Sentenza n. 5070 del 02/03/2011).

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di motivazione della sentenza) la parte ricorrente -dopo avere premesso di avere richiamato con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado numerosi elementi probatori da cui "emergeva chiaramente un valore venale ben inferiore sia a quello accertato dall'Agenzia delle Entrate di Rimini, sia a quello successivamente definito con adesione dalla sola parte acquirente"- si duole del fatto che il giudicante abbia del tutto ignorato i predetti elementi probatori, limitandosi ad affermare che l'omessa impugnazione dell'atto di accertamento ai fini del registro impediva di rimettere in discussione la questione relativa al valore del terreno. A questo fine, la ricorrente ribadiva che non poteva considerarsi in alcun modo efficace nei confronti della parte venditrice la definizione adottata dalla parte acquirente ai fini della predetta imposta di registro.

Anche detto motivo di impugnazione appare inammissibilmente formulato, risolvendosi in una rinnovata riproposizione delle stesse questioni esaminate in rispetto al motivo che precede e comunque apparendo il motivo irrispettoso del canone di autosufficienza del ricorso, in applicazione del quale sarebbe spettato alla parte ricorrente delucidare dove e come sarebbero state valorizzate le fonti probatorie di cui il giudicante non avrebbe tenuto conto e quale ne sia il loro specifico contenuto, non essendo dato altrimenti alla Corte esercitare il necessario vaglio di rilevanza in ordine alla decisività del fatto in riferimento al quale la motivazione si assume carente.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 15 settembre 2013 Ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di non condividere la proposta del relatore con riferimento al secondo motivo di impugnazione (avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza per pretermissione delle fonti di prova in

ordine alla congruità del valore dichiarato del fondo qui in considerazione), atteso che la Commissione regionale nulla ha argomentato con riferimento ad una questione fatta oggetto di censura in appello e con riferimento alla quale nel ricorso introduttivo di questo giudizio appare sufficientemente dettagliato il contenuto degli argomenti che sono stati dedotti a sostegno dell'appello medesimo, ed in specie la doglianza circa l'omessa valutazione delle fonti di prova offerte -debitamente- al vaglio dei giudicanti al fine di superare la presunzione sulla quale si fonda il provvedimento impositivo, le quali fonti sono state sufficientemente dettagliate nel ricorso introduttivo di questo giudizio ("due perizie di stima asseverate e molto dettagliate e la delibera di giunta del Comune di Montegridolfo") sicchè è dato a questa Corte farne apprezzamento ai fini del giudizio di rilevanza. Omissione, quella della CTR, alla quale sarà necessario sopperire nel giudizio di rinvio, con nuovo riesame limitato alle questioni che sono state fatte oggetto del motivo di impugnazione ora in esame;

che le spese di lite saranno regolate secondo dal giudice del rinvio, anche in relazione al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo.

Cassa la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015
